



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 MAR, 2018

**OGGETTO:** presa d'atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l'estensione della rete formativa alla strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16 MAR, 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

**SU** proposta del Servizio SC Affari Generali

**PREMESSO** che con delibera n. 591 del 14 marzo 2018 questa Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione di cui all'oggetto.

**VISTA** La convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di prendere atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l'estensione della rete formativa alla strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica.
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Medica di Presidio, all'Ufficio Formazione, al Servizio Gestione Sviluppo e Risorse Umane ed ai Medici Competenti.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Laura Balata

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Graziella Pintus



**CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA ALLE STRUTTURE NON APPARTENENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, C.F. 00196350904 nella persona del legale rappresentante, Rettore Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, P.IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio D'Urso, in qualità di Legale Rappresentante;

E

- L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi n. 1, P. IVA 02315520920, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus, in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSA

**VISTO** l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/80, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

**VISTO** l'art. 37 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

**VISTO** l'art. 38 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 12.7.2017 che adotta il nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/07, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

**VISTA** la Deliberazione n. 86 del 16/02/09, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

**VISTA** la Deliberazione n. 31/9 del 17/06/15 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo relative all'incorporazione nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari del Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata";

**RICHIAMATA** la legge regionale n. 17 del 27/07/16 la quale dispone che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è costituita l'Azienda per la tutela della salute (ATS);

**CONSIDERATO** che le Scuole di Specializzazione hanno interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda Ospedaliera "Brotzu" di Cagliari, a strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

**CONSIDERATO** che l'Azienda Ospedaliera "Brotzu" di Cagliari, ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Sassari;

**VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative dei medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Sassari.

**Art. 2**

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari od integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede delle Scuole di Specializzazione, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

**Art. 3**

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

**Art. 4**

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un

apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.L.gs. n. 368 del 17/08/99 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

#### Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o di servizio.

#### Art. 6

L'Università assolve alle prescrizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria') per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria laddove ritenuto necessario di concerto con il medico competente dell'Azienda ospitante.

#### Art. 7

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si impegna a stipulare con una Primaria Compagnia Assicurativa (o ad autoassicurare), con oneri a proprio carico, una polizza per la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del personale strutturato. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'Azienda ospitante è tenuta ad inviare tempestiva denuncia alla Sede INAIL competente ed a darne immediata comunicazione alla direzione amministrativa dell'Università. Altresì, l'Azienda ospitante comunica all'INAIL ogni variazione inerente alla posizione dello specializzando.

#### Art. 8

Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

#### Art. 9

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

#### Art. 10

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

#### Art. 11

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.O.U. di Sassari.

#### Art. 12

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e resterà in vigore fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta.

Letto confermato e sottoscritto,

Sassari \_\_\_\_\_

Università degli Studi di Sassari  
Il Rettore  
(Prof. Massimo Carpinelli)

Azienda Ospedaliero Universitaria di  
Sassari  
Il Commissario Straordinario  
(Dott. Antonio D'Urso)

Azienda Ospedaliero "Brotzu" di  
Cagliari -  
Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Graziella Pintus)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*